



Esecutivo Nazionale
www.associazioneecat.it
cat@pec.associazioneecat.it
via dei Campani 43
00185 ROMA
tel.3294555203 fax. 0108935794

Prot. N. 5. E.N /CAT 2017

coordinamento autorganizzato trasporti

Trenitalia S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott.ssa Barbara Morgante
Fax 0644106300
segreteriaacdati@cert.trenitalia.it

Mercitalia s.r.l.
Amministratore Delegato
Dott. Gian Paolo Gotelli
mercitaliarail@pec.mercitalia.it

DRUO Trenitalia
Dott. Riccardo Pozzi

DPLH
Dott.ssa Barbara Morgante

DPR
Sig. Orazio Iacono

DRUO Mercitalia
Dott. Stefano Conti

Roma, 06.04.2017

Oggetto: Conteggio delle ferie abbinate al riposo settimanale.

La presente per segnalare delle distorsioni sul conteggio delle ferie abbinate al riposo settimanale. A più di 30 anni dall'emissione delle disposizioni in materia – sostanzialmente inalterate – continuano a verificarsi conteggi difformi.

Si espongono di seguito 3 casi di contabilizzazioni non conformi di cui abbiamo riscontro:

1) Mancata contabilizzazione del riposo settimanale di 60 ore per richiesta di assenza nei 3 mesi di visibilità del turno già consegnato (punto 2.4 disposizione TRNIT-DRUO\P\2012\0046915 del 28/9/2012).

Nei casi suesposti accade che il gestore delle risorse non contabilizzi le 60 ore, ma soltanto 48 ore di riposo settimanale, ignorando le stesse disposizioni aziendali.

In taluni casi, addirittura, viene sostenuto che dovrebbero essere attribuite 46 ore, teorizzando la divisibilità

del riposo settimanale, detrando cioè 14 ore di riposo giornaliero dalle iniziali 60 ore. Ciò, anche se il predetto riposo settimanale è preceduto da più giorni di ferie ed è quindi indivisibile, come peraltro è precisato nella prima parte punto 4 art. 14 del vigente Contratto Aziendale.

2) Conteggio delle ore quando il termine del periodo di libertà - fruito per giorni di ferie e riposo settimanale - venga a cadere prima dell'ora di inizio della prestazione su cui il lavoratore rientra al proprio posto in turno.

Accade che anche in tali casi il gestore delle risorse proceda al conteggio delle ore e dei resti, addebitando mezza giornata di ferie "in addizione", cioè a copertura delle ore intercorrenti tra il termine del periodo di libertà e l'ora di ripresa turno. Al contrario, il frazionamento delle ferie e i relativi conteggi sono consentiti unicamente nel caso in cui il periodo di libertà, fruito dal lavoratore per ferie e riposi settimanali, termina dopo l'ora in cui il lavoratore dovrebbe riprendere il proprio posto in turno ed il lavoratore accetta la corrispondente riduzione del periodo di libertà (circolare P.10.0.6/963/2.4 del 24/5/1985 tuttora vigente). Tali disposizioni trovano ulteriore conferma nella seconda parte del punto 4 dell'art. 14 del Contratto Aziendale in cui è precisato che la frazionabilità delle ferie per il personale dei treni "si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno". In altri termini, quando il periodo di libertà termina prima dell'ora di ripresa del turno le ore intercorrenti non devono essere addebitate, ma sono acquisite quale diritto alla ripresa turno.

3) Collocazione dell'intervallo di riposo sul giorno in cui il lavoratore dovrebbe riprendere il proprio posto in turno a seguito dell'assenza.

Nei casi di richiesta ferie con turno già consegnato al lavoratore, in presenza di riposo settimanale programmato su una sola giornata solare, accade che il gestore delle risorse collochi le ferie fino al giorno precedente il riposo settimanale ed inserisca poi l'intervallo di riposo (necessario per raggiungere le 48 ore) nella giornata successiva, dove era invece prevista la ripresa del turno. In tal modo si realizza un effetto doppiamente penalizzante per il lavoratore che, da un lato, si vede addebitato un giorno in più di ferie, con un allungamento indesiderato del periodo di libertà; dall'altro lato, gli si preclude in radice il diritto alla ripresa turno senza passare dalla frazionabilità delle ferie (spesso, si tratta di espediente che ripropone la frazionabilità delle ferie e genera un maggior addebito quando si effettuano i conteggi stabiliti dalla circolare 24/5/85). Entrambi gli effetti lamentati non possono essere ritenuti conformi alle disposizioni in materia.

Per chiarezza, precisiamo subito che esiste un caso in cui l'intervallo di riposo deve essere necessariamente inserito nel giorno in cui era prevista la ripresa turno. La richiesta di assenza per ferie in corrispondenza di due servizi in A/R che precedono un riposo settimanale interessante una sola giornata solare non è possibile operare diversamente e l'intreccio delle norme, costringe alla descritta collocazione. Con ogni evidenza ci riferiamo a tutti gli altri casi.

Per tutto quanto esposto sopra, auspichiamo che la società in indirizzo voglia fornire indicazioni corrette a tutte le strutture territoriali, evitando contenziosi, anche legali, e rimuovendo il sospetto che lo snellimento delle ferie arretrate intervenga anche con espedienti non conformi.

per l'Esecutivo Nazionale

Antonino Catalano


catalano@associazioneecat.it